STATUTO	
" LA VITA NUOVA "	
Art. 1 È costituita l'Associazione per insufficienti mentali maggiorenni de-	
nominata "La Vita Nuova".	
Art. 2 L'Associazione è costituita quale Associazione di volontariato senza	
scopo di lucro e ha sede in Torino, Via Tesso 27. Il trasferimento	
della sede legale non comporta modifica statutaria e viene deliberata	
dal Consiglio Direttivo se avviene all'interno dello stesso Comune e	
deve essere comunicata entro sessanta giorni dall'evento agli enti	
gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è	
iscritta.	
Art. 3 L'Associazione ha durata illimitata.	
Art. 4 L'Associazione "La Vita Nuova" si propone, nell'ambito del territorio	
della Regione Piemonte, il sostegno e l'assistenza ai disabili con lo	
scopo di una loro riqualificazione ed inserimento nel tessuto sociale	
anche attraverso l'esercizio di micro attività manuali di tipo arti-	
gianale con funzione terapeutica.	
Art. 5 Per il raggiungimento di tale scopo l'Associazione si propone di:	
a) Organizzare momenti aggregativi per ragazzi ed adulti disabili.	
b) Seguirli ed assisterli a mezzo dell'opera dei propri associati e	
di volontari esterni e con eventuale lavoro dipendente o prestazioni	
di lavoro autonomo, esclusivamente in caso di particolare necessità e	
nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'Associazione o	
per specializzare l'attività da essa svolta.	

c) Promuovere le iniziative che ritiene necessarie per evitare	
l'emarginazione dei disabili quali: gite, pellegrinaggi, visita a mo-	
stre, aziende, musei, vacanze guidate al mare ed in montagna, parte-	
cipazione a spettacoli culturali, attività ginniche, lezioni di dise-	
gno e di cultura generale (coinvolgendoli solamente in ricerche orga-	
nizzate dai soci volontari).	
d) Stabilire e mantenere contatti con le Amministrazioni Pubbliche,	
gli Enti, le Associazioni e le Forze Speciali per perseguire i fini	
inerenti il presente statuto.	
e) Gestire l'accompagnamento dei ragazzi presso centri di incontro,	
strutture sanitarie e sedi di attività ludiche.	
f) Favorire incontri periodici con i ragazzi e le lo famiglie per	
problematiche relative alla vita dei ragazzi stessi.	
E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate al	
primo comma salvo quelle direttamente connesse.	
Art. 6 Può fare parte dell'Associazione chiunque condivida le finalità del	
presente statuto. La qualifica di socio si ottiene con l'accoglimento	
della domanda di ammissione. Le domande di ammissione devono essere	
rivolte al Consiglio Direttivo che le accoglie, ne cura l'annotazione	
nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota as-	
sociativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta	
ordinaria. Sull'eventuale reiezione di domanda, sempre motivata, si	
pronuncia anche l'Assemblea.	
Ogni socio ha diritto all'elettorato attivo e passivo.	
La qualifica di socio si può perdere per uno dei seguenti motivi:	

a) Dimissioni.	
b) Morosità (decadenza automatica per mancato pagamento quota, dopo	
sollecito).	
c) Esclusione, che viene deliberata dall'Assemblea su proposta del	
Consiglio Direttivo, per comportamento contrastante con gli scopi	
Consignio birectivo, per comportamento contrastante con gir scopi	
dell'Associazione, o per persistenti violazioni degli obblighi statu-	
tari.	
d) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla resti-	
tuzione delle quote associative versate.	
6.1 I soci sono obbligati:	
6.1 1 Soci Sono onoligati:	
- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deli-	
berazioni legalmente adottate dagli organi associativi;	
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti	
a maneagere an empericularité deglie les constants	
dell'Associazione;	
- a versare la quota associativa.	
6.2 I soci hanno diritto:	
- A partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;	
- A partecipare all'Assemblea con diritto di voto;	
A pareedpare arr Assamled car arrive at vocc,	
- Ad accedere alle cariche associative.	
Le attività dell'Associazione sono svolte prevalentemente tramite le presta-	
zioni fornite dai propri aderenti.	
I soci devono svolgere la propria attività in modo personale sponta-	
neo e gratuito senza fini di lucro.	
120 C gradie Saiza fini di Tatio.	

	Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da la-	
	voro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volonta-	
	rio e di socio.	
	Le attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo,	_
	nemmeno da eventuali diretti beneficiari.	_
	Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le	_
	spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa	_
	documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consi-	_
	glio Direttivo.	_
	I soci che prestano la propria attività sono assicurati contro gli	_
	infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività	_
	stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.	_
		_
	RISORSE ECONOMICHE - PATRIMONIO E BILANCIO	_
Ar	t. 7 L'Associazione trae risorse economiche per il funzionamento e lo	
	svolgimento delle proprie attività da:	
	a) Quote annuali degli associati.	_
	b) Contributi privati.	_
	c) Contributi dello Stato,di Enti ed istituzioni pubbliche e private	_
	finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate	_
	attività e progetti.	_
	d) Donazioni e lasciti testamentari.	
	e) Rimborsi derivanti da convenzioni.	
	f) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.	

Art. 8 L'esercizio finanziario è annuale e decorre dal primo gennaio al	
trentuno dicembre di ogni anno.	
Al termine di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il bilancio e	
lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il trenta	
aprile.	
Le disponibilità che dovessero risultare a fine esercizio sono desti-	
nate all'incremento delle attività statutarie.	
È fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indi-	
rette, gli eventuali utili derivanti dall'attività dell'Associazione.	
ORGANI SOCIALI	
Art. 9 Gli organi statutari dell' Associazione sono:	
a) Il Presidente.	
b) Il Consiglio Direttivo.	
c) L'Assemblea dei soci.	
ASSEMBLEA	
Art. 10	
a) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e	
straordinaria. Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da	
un altro associato con delega scritta.	
Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.	

b) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associa-	
zione ed inoltre:	
- approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;	
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo;	
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue varia-	
zioni;	
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;	
- delibera l'esclusione dei soci dall' Associazione;	
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di	
nuovi associati.	
c) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consi-	
glio Direttivo almeno una volta l'anno entro il trenta aprile per	
l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o	
almeno tre membri del Consiglio Direttivo, o un decimo degli asso-	
ciati, ne ravvisino l'opportunità.	
d) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto co-	
stitutivo, dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Asso-	
ciazione, e sulla devoluzione del patrimonio residuo.	
e) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal	
Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presi-	
dente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Diret-	
tivo eletto dai presenti.	
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da	
recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione.	

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui	
partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Consiglio	
Direttivo.	
f) L' Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente co-	
stituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata	
almeno la metà più uno dei soci.	
In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno	
fissato per la prima, I'Assemblea è validamente costituita qualunque	
sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.	
g) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano appro-	
vate dalla maggioranza dei presenti, eccezione fatta per la delibera-	
zione riguardante l'eventuale scioglimento anticipato dell'Associa-	
zione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, per il quale è	
necessario il voto favorevole dei tre quarti dei soci iscritti; per	
l'eventuale modifica dello statuto è necessario il voto favorevole	
i eventuate motifica Getto Statuto e necessario il voto favorevore	
dei due terzi degli associati.	
CONSIGLIO DIRETTIVO	
Art. 11	
a) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non infe-	
E, II SURZELLO SIZERIO CE INIMO CE INIMO CE INIMIZI INTIMIZE	
riore a tre e non superiore a sette eletti dall'Assemblea dei soci.	
Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo. I	
membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono	
 rieleggibili.	

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.	
b) Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti	
il Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provve-	
dere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che	
rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.	
Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea	
deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.	
c) Il Consiglio elegge al suo interno un Presidente, un Vice Presi-	
dente ed un Segretario Tesoriere.	
d) Al Consiglio Direttivo spetta di:	
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
- redigere il bilancio;	
- determinare i limiti di spesa ed approvare i rimborsi mas-	
simi previsti per gli associati che prestano attività di vo-	
lontariato. Tali spese devono essere opportunamente documen-	
tate;	
- approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali presta-	
zioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del rego-	
lare funzionamento delle attività dell'Associazione;	
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;	
- sottoporre all'Assemblea le proposte di esclusione soci.	
e) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di	
sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal membro	
più anziano.	

f) Il Consiglio Di	rettivo è convocato ogni qual volta il Presidente	
	Providente la mitanza amanda i	
o in sua vece ii vi	ce Presidente, lo ritenga opportuno, o quando i	
due terzi dei compo	nenti ne faccia richiesta.	
	.,	
Assume le proprie d	eliberazioni con la presenza della maggioranza dei	
suoi membri ed il v	oto favorevole della maggioranza degli interve-	
nuti.		
	PRESIDENTE	
Art. 12 Il Presidente ha l	a rappresentanza legale dell'Associazione di cui	
firma gli atti uffi	ciali: convoca e presiede le riunioni del Consi-	
glio Direttivo di c	ui cura l'esecuzione delle deliberazioni.	
Cura l'attività d	ell'Associazione anche adottando in caso di ur-	
gente necessità, pr	evia consultazione di almeno due consiglieri, ade-	
quati provvedimenti	di cui informerà il Consiglio Direttivo alla	
-		
prima riunione succ	essiva.	
È autorizzato ad ef	fettuare tutte le operazioni bancarie e postali e	
	•	
ad operare in merit	o con firma disgiunta con il Vice Presidente, il	
Segretario Tesorier	e e gli altri membri del Consiglio Direttivo.	
Le spese di caratte	re straordinario devono essere approvate preventi-	
vamente dal Consigl	io Direttivo.	
Il Presidente decad	e dalla carica oltre che alla scadenza del mandato	
anche per effetto d	i una mozione di sfiducia votata a maggioranza dei	
2		
Consiglieri.		

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o im-	
pedimento dello stesso.	
SEGRETARIO TESORIERE	
SEGRETAL CONTESTED	
Art. 13 Il Segretario Tesoriere assiste il Presidente nel disbrigo delle at-	
tività, cura il tesseramento dei soci, tiene il registro delle en-	
trate e delle uscite di cassa, è custode del patrimonio dell'Associa-	
zione di cui esige le rendite, le quote, gli introiti ed esegue i pa-	
zione di cui esige le fendice, le quote, gii indroiti ed esegue i pa-	
gamenti.	
Per l'adempimento dei citati compiti il Segretario Tesoriere può av-	
valersi della collaborazione dei soci.	
DISDOSTATONI EINNI I	
DISPOSIZIONI FINALI	
DISPOSIZIONI FINALI	
DISPOSIZIONI FINALI Art. 14 Tutte le cariche sono a titolo gratuito e non possono dare diritto	
Art. 14 Tutte le cariche sono a titolo gratuito e non possono dare diritto	
Art. 14 Tutte le cariche sono a titolo gratuito e non possono dare diritto ad emolumenti di sorta, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute per l'Associazione previa delibera del Consiglio	
Art. 14 Tutte le cariche sono a titolo gratuito e non possono dare diritto ad emolumenti di sorta, salvo il rimborso delle spese debitamente do-	
Art. 14 Tutte le cariche sono a titolo gratuito e non possono dare diritto ad emolumenti di sorta, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute per l'Associazione previa delibera del Consiglio	
Art. 14 Tutte le cariche sono a titolo gratuito e non possono dare diritto ad emolumenti di sorta, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute per l'Associazione previa delibera del Consiglio Direttivo. Art. 15 In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'Associa-	
Art. 14 Tutte le cariche sono a titolo gratuito e non possono dare diritto ad emolumenti di sorta, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute per l'Associazione previa delibera del Consiglio Direttivo.	
Art. 14 Tutte le cariche sono a titolo gratuito e non possono dare diritto ad emolumenti di sorta, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute per l'Associazione previa delibera del Consiglio Direttivo. Art. 15 In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'Associa-	
Art. 14 Tutte le cariche sono a titolo gratuito e non possono dare diritto ad emolumenti di sorta, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute per l'Associazione previa delibera del Consiglio Direttivo. Art. 15 In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'Associazione, ogni bene residuo sarà devoluto ad altre Organizzazioni di vo-	
Art. 14 Tutte le cariche sono a titolo gratuito e non possono dare diritto ad emolumenti di sorta, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute per l'Associazione previa delibera del Consiglio Direttivo. Art. 15 In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'Associazione, ogni bene residuo sarà devoluto ad altre Organizzazioni di vo-	
Art. 14 Tutte le cariche sono a titolo gratuito e non possono dare diritto ad emolumenti di sorta, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute per l'Associazione previa delibera del Consiglio Direttivo. Art. 15 In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'Associazione, ogni bene residuo sarà devoluto ad altre Organizzazioni di vo-	
Art. 14 Tutte le cariche sono a titolo gratuito e non possono dare diritto ad emolumenti di sorta, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute per l'Associazione previa delibera del Consiglio Direttivo. Art. 15 In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'Associazione, ogni bene residuo sarà devoluto ad altre Organizzazioni di vo-	

RINVIO	
Art. 16 Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa rife-	
rimento al codice civile ed altre norme vigenti in materia di volon-	
tariato.	
Torino, 13/05/2013	
Il Presidente (Ferdinando Pevrani)	
Il Presidente (Ferdinando Peyrani) Il Vice Presidente (Silvana Mina)	
Il Vice Presidente (Silvana Mina)	
Il Segretario (Paolo Deabate)	
Il Segretario (Paolo Deabate)	